

INTRODUZIONE

“La vittima del reato, questa dimenticata” è l’espressione con la quale è stato intitolato il più importante convegno in materia di vittime del reato e vittimologia, svoltosi a Roma, presso l’Accademia nazionale dei Lincei, nel 2000, e si tratta altresì del punto d’inizio del presente elaborato. Partendo da una disamina storica riguardante la formazione della nuova scienza criminologica che si occupa esclusivamente della vittima del reato, ossia la Vittimologia, si è cercato di identificare chi sia questo soggetto e il suo ruolo nella scena criminale. Passando dalle fonti sovranazionali a quelle nazionali emerge come tale soggetto solo nelle prime viene espressamente qualificato come vittima, assistendovi parimenti ad una sua sempre più forte valorizzazione, sia dentro che fuori dal processo; diversamente, nel nostro ordinamento, il termine vittima, ancora fatica a trovare consistenza preferendosi le espressioni classiche di persona offesa o danneggiato dal reato, le quali spersonalizzano e allontanano tale soggetto dal contesto di reato.

La dottrina già da tempo sollecitava il legislatore nazionale a ridefinire concretamente il ruolo della persona offesa nel processo penale per “tradurre i precetti in realtà viva, senza capziosi aggiramenti né, tantomeno, ipocriti sotterfugi” e scongiurare anche fenomeni di vittimizzazione secondaria. Così si esprimeva Giovanni Conso, nella sintesi conclusiva del convegno summenzionato, e con ciò facendo riferimento alla riscoperta della vittima, al suo sempre maggior protagonismo nella scena giudiziaria, favorito dalle sempre più forti e chiare istanze provenienti non solo dagli organismi internazionali ed europei, ma anche dalle vittime stesse, le quali non si sentono adeguatamente tutelate dall’ordinamento giudiziario.

Accanto a questa importante riscoperta della vittima del reato, la quale diventa attore protagonista nel processo, si assiste, in relazione a specifiche categorie di vittime c.d. vulnerabili, ad un’inversione di prospettiva. Con ciò si fa riferimento a tutte quelle forme di vittimizzazione secondaria e *victim blaming* che comportano un capovolgimento di scenario dove la vittima, da soggetto colpito dall’azione delittuosa, si trasforma nel carnefice, viene colpevolizzato e biasimato, le sue azioni

ante e post delictum sono determinanti nella qualificazione delle responsabilità. La persona offesa collabora, con il suo comportamento o con sue caratteristiche intrinseche o estrinseche, nella realizzazione del reato, sicché all'autore dello stesso altro non può che diminuirsi la pena, legittimando da un lato il compimento di determinate azioni, soprattutto violente e discriminanti nel genere, e dall'altro insinuando nelle potenziali vittime la paura dell'esserselo meritata attraverso i loro comportamenti.

L'analisi di queste forme di colpevolizzazione avviene tramite l'esame di alcune sentenze nonché di report stilati da commissioni d'inchiesta, nazionali e sovranazionali, che permettono di analizzare e qualificare il fenomeno come discriminatorio e profondamente radicato nella cultura del nostro paese. Inoltre, attraverso tali rapporti e studi è possibile prevedere mezzi di tutela al fine di superare ed evitare che tali fenomeni vittimizzanti dilagino, in particolare all'interno del sistema di giustizia, luogo ove la maggior parte dei pregiudizi si forma. Le tutele invocabili possono riguardare vari ambiti e coinvolgere soprattutto l'intera società, attraverso forme e dinamiche di prevenzione che concernono tutti i soggetti astrattamente e possibilmente coinvolgibili nella commissione e repressione di una condotta criminosa.

Il ruolo della vittima all'interno del diritto penale è ancora in bilico ed è fondamentale, per chiunque si approcci al tema, operare un delicato bilanciamento, sia a livello di principi che di fatti concreti, affinché la posizione della vittima stessa non vada a snaturare un sistema fondato su diritti e tutele, anche e soprattutto nei confronti dell'imputato-reo. Sono due soggetti, persona offesa e autore, che sin dall'esordio dell'azione delittuosa sono in relazione tra di loro: il reato diventa, dunque, interazione fra due soggetti, i cui ruoli vanno analizzati e rispettati, senza operare discriminazioni e applicare preconetti sulle responsabilità da attribuire. Spetterà al processo stabilire queste ultime, tenendo sempre in mente tutti gli elementi utili affinché si possa giungere alla verità, che non è mai assoluta ma solo processuale, e assolvere il debito di giustizia.

CAPITOLO I

CENNI SULL'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI VITTIMA

1. Premessa

Il termine vittima, di incerta origine etimologica¹ e inizialmente collegato alle antiche pratiche sacrificali umane o animali a seconda dell'epoca storica a cui si fa riferimento, assume rilevanza giuridica a partire dal XVII secolo, durante l'*ancien Régime*, per poi avvicinarsi sempre più al significato attuale del termine nel corso del XVIII secolo.

Trattasi di un concetto, quello di vittima, definito come multidisciplinare in quanto riconducibile anche a profili diversi – in ambito psicologico, antropologico, sociologico, criminologico, etc. - da quello giuridico-penale, ambito su cui si incentrerà il presente elaborato, in particolare con riferimento alla vittima del reato. È importante precisare come nel sistema codicistico italiano non si rinviene tale vocabolo² né tantomeno viene impiegato dalla dottrina penalistica la quale parla di soggetto passivo del reato. Soggetto passivo che ha subito, a partire dal Medioevo, un processo di marginalizzazione e di ridimensionamento del suo ruolo rispetto al

¹L'origine etimologica di "vittima" è tutt'oggi incerta. Si pensa possa derivare dal latino *victima* ma non vengono escluse le origini etrusche del termine. ZANOBIO B., *La vittima nella storia*, in PONTI G., *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, 1 ss.

²All'interno del Codice penale e del codice di procedura penale troviamo altre espressioni quali "l'offeso" (art. 70 n.2, c.p.), "la persona offesa" (artt. 92 e 122, comma 3, c.p.p.). Ferma restando una prima apertura da parte del codice di procedura penale all'art. 498, 4 comma *ter* dove, per la prima volta, viene utilizzato (non si sa se per una svista del legislatore o intenzionalmente) il termine vittima, è con la riforma della giustizia della guardasigilli Marta Cartabia che troviamo una specifica previsione, in materia di giustizia riparativa, che recita: "definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che con vive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea di retta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima". Si tratta di una definizione di vittima che si discosta da quella classica di "persona offesa" o "soggetto passivo" dandone una connotazione più reale e meno impersonale e che dà una risposta alle sollecitazioni europee che sin dalla direttiva del 2012 insistevano sulla necessità di inserire un riferimento esplicito a questo soggetto.

reato e al bene giuridico protetto, per riacquisire un interesse da parte delle scienze criminologiche e vittimologiche soltanto nel secolo scorso.

2. La nozione di vittima

Il diritto penale sostanziale e quello processuale non conoscono la nozione di vittima del reato: nel sistema codicistico e nella manualistica³ si rinvencono solitamente le espressioni di “l’offeso”, il “soggetto passivo del reato”, la “persona offesa”⁴ ovvero ancora quelle di “danneggiato dal reato”⁵ che si costituisce parte civile nel processo penale⁶. Tuttavia, una prima apertura del sistema al termine di vittima del reato la si riscontra nei testi normativi di recepimento dei provvedimenti comunitari e in quelli che riguardano la costituzione dei c.d. “fondi di solidarietà”⁷.

³MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 2020, 244

⁴Ex art. 90 c.p.p., Diritti e facoltà della persona offesa dal reato: “1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”

⁵Ex art. 185 c.p., Restituzioni e risarcimento del danno: “1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.”

⁶Ex art. 74 c.p.p., Legittimazione all’azione civile: “L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del Codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.”

⁷FONDAROLI D., *Diritto penale, vittimizzazione e “protagonismo” della vittima*, in *Riv. di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2014, 75. BALLONI A., *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia*, in *La vittima del reato, questa sconosciuta, Tavola rotonda nell’ambito della Conferenza annuale della Ricerca*, 2000, 10. Tra gli interventi istituzionali aventi come destinatari le vittime sono da ricordare: il fondo di garanzia per le vittime della strada (artt. 19 e 24 legge 24 dicembre 1969, n. 990), gli interventi risarcitori a carico dello Stato in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

A livello sovranazionale viene fornita una definizione di vittima all'interno dell'art. 2 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012, contenente “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”: essa coincide con “*a natural person who has suffered harm, including physical, mental or emotional harm or economic loss which was directly caused by a criminal offence; (ii) family members of a person whose death was directly caused by a criminal offence and who have suffered harm as a result of that person's death*”⁸. Si tratta di una nozione ampia che si spinge oltre la classica nozione di diritto positivo (di cui a breve si tratterà) giungendo a ricomprendervi anche i familiari di una persona la cui morte sia stata causa diretta del reato e che hanno subito un nocumento in conseguenza dello stesso.

Specie nell'ambito delle fonti europee, ad una “generica” vittima, si affianca la figura della vittima “vulnerabile” o “debole” rappresentata da un soggetto che presenta una peculiare esposizione a un pericolo di volta in volta determinato e destinataria di particolari misure di protezione, sul piano tanto del diritto sostanziale che di quello processuale⁹.

Il richiamo ai familiari delle vittime del reato solitamente lo si vede in ambito processualistico: questi soggetti potranno costituirsi parte civile all'interno del processo penale ottenendo una riparazione materiale rispetto al riconoscimento del danno causato loro direttamente oppure indirettamente¹⁰.

La dottrina penalistica, però, non si trova sulla stessa linea. Essa, infatti, non riconosce il termine vittima, impiegando invece l'espressione di “soggetto

(legge 20 ottobre 1990, n. 302), l'istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (racket, legge 18 febbraio 1992, n.172).

⁸Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj>.

⁹PARZIALE Y., *Il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori*, in *Cass. Pen.*, 2020, 2143ss. Tra le vittime destinatarie di queste peculiari forme di tutela troviamo i minori vittime di abusi sessuali, le donne vittime di sfruttamento sessuale ovvero le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

¹⁰Si suole parlare al riguardo di vittime primarie e secondarie, ovvero dirette o indirette, *infra, sub cap.* I par 5.

passivo”, e la individua nel titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata, ovverosia colui che subisce l’offesa, essenziale per la sussistenza del reato¹¹. Stante poi questa correlazione fra soggetto passivo e oggetto giuridico è possibile individuare una prima categorizzazione¹², vi sono infatti: *reati a soggetto passivo determinato*, in cui l’interesse offeso appartiene a soggetti ben individuati; *reati a soggetto passivo indeterminato o “vaghi”*, in cui l’interesse offeso appartiene ad una collettività indeterminata; infine, *reati senza soggetto passivo*, senza che sia offeso alcun interesse specifico alcuno¹³. Oltre a rilevare dal punto di vista dell’individuazione dell’interesse leso, l’identificazione del soggetto passivo del reato serve al fine di applicare determinate norme del Codice penale¹⁴ ed è significativo anche sul piano economico-patrimoniale¹⁵.

Sempre con riguardo alla nozione di soggetto passivo del reato possiamo ricondurvi al suo interno tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche¹⁶ e gli enti collettivi

¹¹VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale, Dall’oblio al protagonismo?*, Ferrara, 2015, 5; La dottrina restringe il campo di applicabilità della nozione di soggetto passivo rispetto alla normativa comunitaria distinguendolo tanto dall’oggetto materiale del reato, dal soggetto passivo della condotta quanto dal danneggiato civilmente dal reato.

¹²*Infra, sub cap. I par 5.*

¹³MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 244-245. Parte della dottrina ritiene che a fianco al soggetto passivo specifico di ciascun reato vi sia un soggetto passivo costante individuabile nello Stato, per evidenziare il carattere pubblicistico del diritto penale e della sanzione. In tal senso anche GRISPIGNI F., *Diritto penale, vol. II*, Milano, 1952, 285: “il vero soggetto passivo del reato, e cioè il titolare del diritto offeso dal reato, a rigore, è sempre e soltanto lo Stato; mentre il soggetto passivo immediato e, cioè il titolare del bene immediatamente offeso dal reato, a rigore, è sempre e soltanto soggetto passivo del fatto, in tanto in quanto questo costituisce un illecito extra penale, e cioè un’offesa rispettivamente del dovere e del potere riconosciuti dalle norme extra penali”.

¹⁴Ad esempio per stabilire chi è legittimato a prestare il consenso scriminante, ex art. 50 c.p., ovvero il consenso previsto come elemento costitutivo della fattispecie (nel caso di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p.), o come elemento costitutivo in senso negativo della fattispecie; per l’applicabilità di alcune circostanze, art. 70 n.1 c.p. VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale, Dall’oblio al protagonismo?*, cit., 3.

¹⁵Parliamo di accesso alle restituzioni, all’indennizzo, al risarcimento e ai servizi di aiuto. Quest’ultimo aspetto, infatti, diviene centrale nelle norme processuali ove si affianca alla persona offesa dal reato quella del danneggiato da reato, ossia colui che subisce o riceve un danno - patrimoniale o non patrimoniale – da un fatto penalmente rilevante e che si costituisce parte civile nel processo penale. Quest’ultimo potrebbe non coincidere con il soggetto passivo, esempio emblematico è l’omicidio ove i danneggiati sono i familiari dell’ucciso.

¹⁶Nel caso di furto o appropriazione indebita commessi su beni appartenenti a una società o enti pubblici.

di fatto, nonché lo Stato, qualora siano offesi suoi specifici interessi¹⁷. Infine, possiamo avere anche una pluralità di soggetti passivi allorquando più siano i titolari del bene offeso.

Per contro, si può riscontrare ampiamente l'impiego del termine "vittima del reato" nella dottrina criminologica e vittimologica¹⁸. La criminologia ha esteso la sua indagine alla vittima che viene definita da Emilio C. Viano come "qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce sé stesso come vittima, che condivide l'esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie/strutture pubbliche, private o collettive"¹⁹.

Meritevole di attenzione è anche la definizione data dalla Società spagnola di vittimologia per cui "si intendono in via principale per vittime, (...), tutte le persone che hanno subito personalmente, in modo diretto o indiretto, le conseguenze di un atto delittuoso, la cui esistenza sia stata dichiarata o meno da parte di un organo giurisdizionale. (...) sono altresì considerate vittime le persone che hanno subito gli effetti della guerra, conflitto armato, catastrofe naturale o infortunio"²⁰. Questo concetto di vittima in senso criminologico ha una portata più estesa rispetto a quello classico di soggetto passivo del reato, al pari della definizione data dalla Direttiva 2012/29/UE inserita in apertura, in quanto vuole valorizzare la dimensione individuale ed esistenziale della persona, consentendo alla vittimologia come scienza criminologica di sviluppare al suo interno una serie di classificazioni sulla base delle caratteristiche del soggetto che si assume come vittima nonché del suo ruolo nella genesi e nella realizzazione del reato.

Si assiste, dunque, ad un tentativo di ampliare la nozione di vittima del reato e allo stesso tempo di svincolarla dal ristretto concetto di soggetto passivo adottato dal

¹⁷MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 245: delitti contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia.

¹⁸*Infra*, sub cap. I par 4

¹⁹*IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese*, a cura di BALLONI E., VIANO C., Bologna, 1989.

²⁰TAMARIT SUMALLA M., *Victimologia: cuestiones conceptuales y metodológicas*, Valencia, 2006, 23

nostro legislatore²¹. Tentativo che, come abbiamo sottolineato, viene svolto tanto dagli organismi sovranazionali²² quanto dalle nuove scienze criminologiche per poter dare nuovo vigore e importanza a questa figura soprattutto nell'ambito della politica criminale²³.

3. Dall'oblio della vittima...

Dal fratricidio di Caino che uccide Abele la violenza è conosciuta e largamente diffusa. Sin dalla creazione viene lasciata una traccia diretta della lotta incessante e crudele: dalle scoperte storiche emergono nuovi elementi che riportano in vita la crudeltà delle civiltà che ci hanno preceduto ed evidenziano come l'uomo sia sempre stato attratto dalla violenza che mette in primo piano l'autore, ovvero sia l'uomo, quale primate aggressivo lasciando nell'ombra le sue vittime²⁴. Queste ultime infatti vengono trascurate, destinatarie di scarse attenzioni stante che l'illecito penale non è più visto come violazione di un interesse prevalentemente personale della vittima, ma come una minaccia alla pace sociale. Con la progressiva pubblicizzazione del diritto e dell'azione penale, protagonisti indiscussi dell'azione delittuosa sono lo Stato, nel ruolo dell'accusa, e il reo poiché i reati sono concepiti come offesa non della specifica vittima ma dell'ordine sociale e perché dagli scopi pubblicistici della pena resta estranea l'idea di una tutela riparatoria e risarcitoria della vittima²⁵.

²¹Il quale "non ha ritenuto di dover derogare alla tradizionale impostazione, incentrata sulla figura dell'offeso dal reato e della parte civile, e connotata, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, da un "rapporto di complementarità" fra le garanzie apprestate alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale". PARZIALE Y., *Il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori*, cit. e C. cost., 28 dicembre 1990, n. 559, in Arch. N. proc. Pen., 1991, 37.

²²*Infra*, sub cap. II

²³Sotto il profilo della politica criminale la figura della vittima ha scontato, nel corso del tempo, una perdita di interesse notevole. Interesse che però è stato, medio tempore, rilevato da parte dei mass media, i quali le riservano uno spazio non trascurabile col fine ultimo di mettere in luce i vuoti del sistema punitivo statale.

²⁴BALLONI A., *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia*, in *La vittima del reato, questa sconosciuta, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca*, 2000, 2.

²⁵MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 246. VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale, Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 9. Si parla a proposito di diritto

Feurbach identificava l'oggetto della tutela penale unicamente in un diritto soggettivo del singolo o dello Stato, valorizzando maggiormente il ruolo del soggetto passivo del reato. Questa idea è stata superata però nel corso del XIX secolo dal concetto di reato come lesione di un bene, andando quindi a consolidare quella tendenza di "depersonalizzazione" del reato.

Il rapporto fra vittima e oggetto della protezione penale verrà poi completamente annullato intorno agli anni Trenta del secolo scorso quando si consoliderà la c.d. concezione metodologica del bene giuridico²⁶ la quale identifica quest'ultimo con lo scopo della norma e viene a ricoprire una funzione classificatoria degli illeciti penali mentre la vittima subisce una marginalizzazione sempre maggiore.

Marginalizzazione che troviamo anche nello specifico contesto della penalistica italiana della Scuola classica: per un'irrinunciabile esigenza garantista, è avvenuto un processo di devittimizzazione che comporta un'esclusione della vittima dal catalogo delle garanzie. Prevedendo un limitato accesso al solo risarcimento del danno per ristorare gli effetti pregiudizievoli sofferti a causa del reato vi è una commistione di due piani differenti, quello della pena e quello della riparazione. Si

penale di tutela spersonalizzata della vittima ove soggetto passivo costante del reato è lo Stato. Nel pensiero di Locke, Rousseau e Beccaria il potere punitivo viene esercitato unicamente dallo Stato, cui è stato affidato dalla vittima per mezzo del contratto sociale, la cui violazione consiste nel delitto. ZAFFARONI E.R., *En torno de la cuestion penal*, Buenos Aires, 2005,11, afferma che nel momento in cui il potere punitivo è stato sottratto alla vittima da parte dello Stato il processo penale si è trasformato da un procedimento per risolvere un conflitto tra le parti in un atto di potere di un delegato del sovrano.

²⁶La concezione metodologica del bene giuridico è stata elaborata in seno alla dottrina tedesca e contesta il ruolo centrale del bene giuridico nella configurazione della fattispecie incriminatrice, nel convincimento che questo sia estraneo al processo strettamente interpretativo della norma. Tale concezione prende le mosse da un sostanziale disinteresse rispetto al sostrato materiale del bene giuridico, partendo dal presupposto che esso sia estraneo rispetto al processo interpretativo delle norme. Il processo di revisione critica proprio degli esponenti della concezione metodologica sfocia in un sostanziale ridimensionamento dell'autonomia del bene giuridico: il concetto di bene giuridico, secondo costoro, degrada a semplice formula abbreviatrice del concetto di scopo della norma penale, individuabile attraverso un'attività di interpretazione. Corollario di questa teoria è la progressiva erosione della funzione critica del bene giuridico, dal momento che essa si presta ad appoggiare le scelte di tutela trasposte nell'ordinamento positivo. <https://www.iusinitinere.it/evoluzione-della-concezione-del-bene-giuridico-ii-parte-16793>.

tratta di due funzioni diverse, indirizzate a soggetti diversi che corrono su binari differenti, quello dell'azione penale e quello dell'azione civile, e questo comporta, in concreto, un'esclusione delle vittime dal far valere le proprie ragioni all'interno del sistema della giustizia criminale.

4. ...Alla sua riscoperta: la nascita della Vittimologia

Un primo interessamento alla vittima del reato lo abbiamo tra il XIX e il XX secolo ad opera della Scuola positiva la quale, superando l'impostazione della Scuola classica circa il risarcimento del danno da reato, afferma che all'offeso deve essere sempre risarcito il danno subito e non soltanto quando da esso richiesto in sede civile²⁷. Oltre a ciò, la Scuola positiva prende in considerazione il ruolo svolto dal soggetto passivo nella genesi e nella realizzazione del reato, anticipando le indagini che verranno svolte da parte della criminologia: si manifestano le prime convinzioni per cui esistono delle predisposizioni vittimogene di carattere naturale o costituzionale e si assume un approccio diverso allo studio della vittima. Quest'ultima viene studiata in relazione al delinquente, col fine ultimo di individuare degli strumenti che prevengano la vittimizzazione e che siano in grado di prevenire e neutralizzare il crimine. Trattasi in definitiva di un interessamento limitato a tali aspetti di carattere socialdifensivo: l'attenzione viene posta sui fatti e sui concetti di pericolosità e difesa sociale, con un *focus* specifico sul reo, di conseguenza dimenticandosi degli ulteriori bisogni delle vittime.

Il passo in avanti verso la riscoperta della posizione e del ruolo²⁸ della vittima del reato lo vediamo in ambito criminologico, sul finire degli anni Quaranta del secolo

²⁷VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale, Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 11. Il codice di procedura penale del 1913, all'art. 190, sancisce per il giudice penale l'obbligo di accertare il danno prodotto dal reato anche in assenza della costituzione di parte civile. Si consolida l'idea del "risarcimento quale funzione pubblica" che deve essere corrisposto direttamente ad opera dello Stato, con sua successiva rivalsa nei confronti del reo. La riparazione del danno viene concepita come una sanzione punitiva che si affianca, o si sostituisce, alla pena, e deve essere garantito un risarcimento anche in caso di reale o simulata insolvenza da parte del condannato, attraverso la coercizione di quest'ultimo al lavoro.

²⁸L'idea iniziale fu sviluppata dall'Unione internazionale di criminologia, la quale affermava che per studiare il fatto criminale occorre considerare tanto il delinquente quanto

scorso, con i primi studi sviluppati da studiosi di origine ebraica all'indomani della Shoah²⁹. Nasce in questi anni la vittimologia: la nuova branca che si occupa di stabilire l'incidenza della vittima nella genesi e nella dinamica del delitto, consentendo quindi di individuare sia la reale responsabilità e pericolosità del delinquente, sia i mezzi di prevenzione della vittimizzazione. Scopo ultimo di tale nuova disciplina è quello di avere una più efficace difesa sociale e prevenzione criminale. Essa nasce grazie al contributo di tre autori: F. Wertham, H. Von Hentig e B. Mendelshon e viene definita come "la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l'autore del reato e del suo ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica"³⁰.

L'evoluzione storica della vittimologia³¹ può essere suddivisa in tre fasi, che qui di seguito verranno analizzate.

la vittima con tutti i suoi elementi distintivi a carattere biofisiologico e sociale, nonché i rapporti che essa ha con il reo essendo il reato interazione all'interno di un rapporto di tensione fra due soggetti.

²⁹Si parla a proposito di vittima come fonte storiografica: le vittime dell'olocausto diventano le protagoniste indiscusse, emancipandosi dalla situazione di oblio in cui per secoli erano cadute. Il racconto dei soprusi subiti e dei nefasti accadimenti rappresenta un momento fondamentale per il riconoscimento, individuale e collettivo, della vittima e per il ricordo degli eventi. La testimonianza delle vittime irrompe nella ricostruzione dei fatti e consente loro di ottenere un riconoscimento, in particolare dalle istituzioni pubbliche, le quali sono spesso ritenute colpevoli di ignorare le vittime. La risposta statale, infatti, è data dalla previsione di una legislazione memoriale (con l'istituzione di giornate commemorative) e, sotto il profilo riparatorio, dalla creazione di fondi pubblici di risarcimento. VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale, Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 37ss.

³⁰GULOTTA G., *La vittima*, Milano, 1976, 9

³¹Si suole far risalire la nascita della vittimologia come scienza empirica, all'interno della criminologia, all'opera di Von Hentig "*The criminal and his victim*" del 1948, dove il criminologo ha catalogato le varie tipologie di vittime. Tuttavia, è opinione comune ricondurre l'introduzione del termine "vittimologia" allo psichiatra americano Wertham, nella sua opera del 1949 "*The show of violence*": in un'ottica sociologica, si concentra sull'omicidio giungendo ad affermare che in taluni casi si assiste ad un processo di disumanizzazione della vittima che comporta l'incapacità di controllare l'impulso omicida nel delinquente. Il terzo padre fondatore è Mendelsohn, avvocato israeliano noto, per essersi occupato del rapporto reo-vittima e aver classificato le vittime in base al loro grado di responsabilità nella genesi del crimine subito ("*Une nouvelle branche de la science biopsyco-sociale: la Victimologie*" del 1956).